

Codice A16030

D.D. 15 luglio 2015, n. 296

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. Borgaro Torinese (TO) -
Richiedente: Consorzio Irriguo S.BN.F. - Sistemazione di tratto di sponda della Stura di
Lanzo a monte della presa irrigua e pista temporanea di cantiere. Autorizzazione
paesaggistica**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- di prendere atto che il Soprintendente, a fronte della richiesta regionale, non ha espresso il parere di competenza e che pertanto si sono verificate le condizioni di cui al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'amministrazione competente;
- di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio, che si intende qui integralmente recepita e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 33/2013.

Il Dirigente

Arch. Giovanni Paludi

Visto: Il Direttore
Ing. Stefano Rigatelli
(ex l.190/2012)

Allegato



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio
valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

Data

Classificazione 11.100.167/2015A

Rif. n. 8798/A16030 del 18/03/2015
13551/A16030 del 30/04/2015

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
(Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), parte III.
Comune : BORGARO TORINESE (TO)
Intervento: "Sistemazione di tratto di sponda della Stura di Lanzo a monte della presa irrigua" e "pista temporanea di cantiere"
Istanza : Consorzio Irriguo S.BN.F.

Esaminata l'istanza in oggetto, qui pervenuta dal Consorzio Irriguo S.BN.F. in data 18/03/2015, inerente interventi ricadenti in aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi pervenuti dal richiedente in data 30/04/2015,

considerato che gli interventi previsti consistono nella realizzazione di opere di sistemazione delle difese spondali lungo un tratto di circa 50 m. posto a monte della presa irrigua, con interventi di rimozione di parte della vegetazione arborea (che causa instabilità delle difese spondali presenti), posa di massi di consolidamento delle gabbionate esistenti, realizzazione di una copertura diffusa con astoni e talee salici; il progetto prevede inoltre la realizzazione di una pista provvisoria di cantiere;

verificato che a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, gli interventi in oggetto non sono ricompresi nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

Classificazione 11.100.167/2015A

verificato che il Comuni di BORGARO TORINESE (TO) non risulta idoneo all'esercizio della delega,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

accertato che le opere previste appaiono compatibili con la salvaguardia dei valori paesaggistici e con le finalità di tutela degli aspetti fisico-naturalistici degli ambiti vincolati ai sensi dell'art. 142 lett. f) (Parco Regionale La Mandria) – e lett. c (torrente Stura di Lanzo) del D.Lgs 42/2004,

verificata altresì la coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 53-11975 del 4 agosto 2009 limitatamente agli articoli posti in salvaguardia (artt. 14-16-18-26-33 e art 13 così come riformulato con D.G.R n. 6-5430 del 26/02/2013), e fatte salve le valutazioni degli enti competenti in merito alla compatibilità dell'intervento con il piano d'area vigente,

considerato che in relazione alla tipologia e alla estensione delle opere progettate gli interventi previsti non determinano modificazioni del contesto tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- le caratteristiche del materiale lapideo impiegato per la realizzazione degli interventi sia coerente, per cromatismo e tipologia, a quello delle opere di difesa spondale presenti negli ambiti circostanti;
- siano tempestivamente realizzati gli interventi di ripristino, di ricomposizione morfologica e rinaturazione dei siti di esecuzione delle opere e delle aree e pista di cantiere;

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004, come da ultimo modificato dall'art. 12 del D.L. 31 maggio 2014 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Classificazione 11.100.167/2015A

Compete quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali, attraverso la sub-delega) che lo stesso sia stato realizzato correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Il Funzionario Istruttore
Arch. Fabrizio Conte

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi